

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL
"GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PER IL COMUNE DI EMPOLI"

Art. 1. Definizioni

Il presente Regolamento disciplina compiti, funzioni e poteri del Garante delle persone con disabilità (di seguito anche solo il "Garante"), istituito presso il Comune di Empoli e disciplina i suoi rapporti con l'Amministrazione Comunale e la cittadinanza come indicata nei seguenti articoli.

Art. 2 Nomina, requisiti e revoca

Il Garante delle persone con disabilità è un organo monocratico nominato dal Sindaco, a seguito della pubblicazione di un apposito avviso pubblico. Ha durata pari al mandato del Sindaco che l'ha nominato e può essere rinnovato.

L'organo nominato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- competenze nell'ambito dei diritti delle persone con disabilità e delle attività sociali, comprovate da esperienza nello svolgimento di attività a tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e della loro promozione e inclusione sociale, desumibili da dettagliato e documentato curriculum;
- residenza o domicilio nel Comune di Empoli;
- possesso dei requisiti necessari per la nomina a consigliere comunale.

La nomina del Garante sarà effettuata dal Sindaco previa valutazione dei curricula pervenuti, tramite i quali verrà individuato il candidato ritenuto maggiormente idoneo allo svolgimento dell'incarico in base alla qualificazione professionale ed alle esperienze maturate.

La carica di Garante è incompatibile con le seguenti funzioni/incarichi/cariche:

- direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere;
- amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica;
- membri di organismi di controllo del Comune;

- titolari di rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato con il Comune;
- parenti o affini entro il terzo grado con gli Amministratori comunali, il Segretario, i dirigenti;
- rapporto di debito o credito o di lite pendente con il Comune;
- impieghi pubblici o privati, attività professionali, o volontarie, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione.

Il Garante esercita la propria attività a titolo gratuito e non percepisce alcuna indennità o compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione.

Il Sindaco può rimuovere il Garante dall'incarico in qualsiasi momento con proprio provvedimento formale, qualora lo stesso ponga in essere comportamenti non conformi alle leggi, al presente Regolamento o al pubblico decoro o gravi inosservanze dei doveri discendenti dal proprio ufficio.

Art. 3 Funzioni

Il Garante, negli ambiti di propria competenza, opera in piena autonomia, al fine di segnalare e/o favorire tutte le iniziative opportune per assicurare la tutela dei diritti delle persone con disabilità, allo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli sociali e culturali e favorire il miglioramento dell'autonomia personale, con particolare attenzione all'integrazione ed all'inclusione sociale nonché a contrastare forme di discriminazione diretta ed indiretta. Promuove altresì la collaborazione con tutti gli enti istituzionali al fine di favorire il miglioramento dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche ed il cittadino disabile ed i relativi servizi erogati.

A tal fine il Garante:

- interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno e da un'associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone con disabilità o da qualsiasi altro cittadino, nei casi in cui si lamentino disfunzioni,

irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo tenuto sul territorio comunale;

- promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti, le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie e con la Consulta della disabilità, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione, inclusione sociale e di contrasto alla discriminazione delle persone con disabilità;
- su richiesta degli organi comunali esprime pareri e formula proposte, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Può essere chiamato a collaborare in merito alle azioni progettuali poste in essere dal Comune e dalle società sue partecipate aventi come oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;
- collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nel Comune di Empoli, avvalendosi ove necessario, della collaborazione di associazioni attive in materia;
- propone all'Amministrazione Comunale le misure di carattere organizzativo e regolamentare tese a migliorare la tutela e la salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, compresi corsi di formazione per i dipendenti comunali e altre attività di sensibilizzazione volte a diffondere il concetto di inclusione sociale all'interno degli ambienti istituzionali, in base ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

L'attività del Garante riguarda anche la facoltà, in base a precise e specifiche segnalazioni e opportuni controlli, di:

- accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, l'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone con disabilità sensoriale nonché intellettuale-relazionale, segnalando all'Amministrazione Comunale o altre autorità eventuali criticità nei predetti servizi;
- informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio.

Il Garante delle persone con disabilità può suggerire e partecipare alla realizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative o scientifiche, volte a favorire l'inclusione delle persone con disabilità.

Art. 4 Esercizio delle funzioni

Il Garante esercita le sue funzioni in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, di propria iniziativa o su segnalazione, nei confronti di tutte le unità organizzative dell'Amministrazione Comunale e delle sue articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'Amministrazione Comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza; dei Consorzi e società cui il Comune di Empoli, a qualsiasi titolo, partecipi; di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi, nonché dei privati affidatari dei servizi comunali.

Nei confronti di soggetti diversi da quelli sopra elencati, il Garante può svolgere funzioni di informazione o segnalazione e di impulso.

Possono rivolgersi al Garante tutte le persone con disabilità che risiedono, hanno stabile dimora o sono domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio comunale, indipendentemente dalla nazionalità e senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; possono rivolgersi anche i familiari, i tutori, amministratori di sostegno, accompagnatori, associazioni e organizzazioni di volontariato e soggetti senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.

Il Garante può stabilire forme di confronto e proporre collaborazioni con analoghe figure di Garante per le persone con disabilità presenti sul territorio nazionale e forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema.

Art. 5 Accessibilità

L'amministrazione Comunale mette a disposizione del Garante: una casella di posta elettronica, una

casella di posta elettronica certificata ed una casella di posta cartacea presso l'ufficio URP del Comune e dedicherà spazio comunicativo sul sito istituzionale del Comune alla figura del Garante delle persone con disabilità e al presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale destinerà spazi accessibili, qualora il Garante ne facesse richiesta, al fine di svolgere le attività connesse al proprio incarico.

Il Garante non darà seguito alle richieste/segnalazioni/comunicazioni anonime né verranno prese in considerazione richieste di intervento e/o di segnalazione avanzate mediante post pubblicati, da parte di chiunque, sui diversi profili social che trattino o meno della materia della disabilità.

Il Garante redige una relazione annuale sulle attività svolte che presenterà alla Giunta e al Consiglio Comunale, per informare delle iniziative intraprese, dei risultati ottenuti e delle proposte avanzate relative all'anno precedente.

Art. 6 Comunicazioni con il Comune

Il Garante, in merito ad ogni proprio intervento:

- può chiedere l'accesso ai documenti amministrativi e informazioni in possesso dell'Amministrazione;
- può procedere a visite, nelle forme e con le modalità concordate con l'Amministrazione, presso strutture/locali/ immobili di proprietà comunale;
- può rivolgere richieste di chiarimenti agli organi comunali ed alle parti interessate in merito ai fatti a lui sottoposti e/o lamentati.

Gli organi del Comune e le aziende partecipate sono tenuti a rispondere alle richieste del Garante entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

Art. 7 Responsabilità e trattamento dei dati sensibili

Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e le informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico che deve, comunque, essere svolto nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.vo n.196/2003 e

successive modificazioni (art. 28 Reg. UE 2016/679).